



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Supplemento 8 alla Circolare sugli accreditati per compiti assisten- ziali (CACA)

Valido dal 1° gennaio 2019

318.104.01 08 i CACA

11.18

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento 8 contiene in particolare precisazioni riguardanti le condizioni per il diritto a un accredito per compiti assistenziali. Innanzitutto oltre alla condizione secondo cui la persona bisognosa di cure deve vivere prevalentemente, vale a dire almeno 180 giorni per anno civile, in una località facilmente raggiungibile, deve essere adempiuta la condizione secondo cui anche l'assistenza effettiva da parte della persona assistente deve essere prestata in misura prevalente, ovvero per almeno 180 giorni all'anno. Inoltre è precisato che se la persona bisognosa di cure vive in un istituto non sussiste alcun diritto a un accredito per compiti assistenziali (DTF 144 V 159).

Infine sono stati apportati alcuni adeguamenti formali per garantire un'impostazione uniforme della circolare.

2005
1/19 Se un'ulteriore persona fa valere successivamente il diritto all'accredito per compiti assistenziali, ciò determina, entro il termine di perenzione di cinque anni, una nuova ripartizione dell'accredito per l'anno in questione.

3010.2
1/19 Se la persona bisognosa di cure vive in un istituto, non sussiste alcun diritto a un accredito per compiti assistenziali ([DTF 144 V 159](#)). Per la definizione di «istituto» fanno stato gli [art. 66^{bis} cpv. 3 OAVS](#) e [35^{ter} OAI](#).

1/19 **3.5 Situazione assistenziale**

3015
1/19 Anche l'assistenza effettiva deve essere prestata in misura prevalente in termini temporali, ovvero per almeno 180 giorni all'anno. Per la determinazione della durata fanno stato le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di richiesta (modulo 318.270).